

**Legge**  
**sull'assicurazione contro gli infortuni**  
 (del 16 aprile 1984)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981,  
 visto il messaggio 28 dicembre 1983 n. 2777 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge stabilisce gli organi cantonali competenti ad applicare la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e relative ordinanze.

**Cassa cantonale di compensazione AVS**

**a) Informazioni sull'obbligo assicurativo**

(art. 80 LAINF)

**Art. 2** La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo adeguato i datori di lavoro sull'obbligo di assicurare i loro dipendenti.

**b) Sorveglianza dell'adempimento dell'obbligo assicurativo**

**Art. 3** <sup>1</sup>La Cassa controlla l'adempimento dell'obbligo assicurativo.

<sup>2</sup>La Cassa annuncia alla Cassa suppletiva, istituita in virtù dell'articolo 72 LAINF, o all'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.

**c) Costi**

**Art. 4** I costi supplementari della Cassa per l'applicazione della LAINF sono a carico del Cantone.

**Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali<sup>1</sup>**

**Art. 5** <sup>1</sup>L'organo d'esecuzione della legge sul lavoro applica le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.<sup>2</sup>

<sup>2...</sup><sup>3</sup>

**Rimedi di diritto**

**a) Autorità di ricorso (art. 105-108 LAINF)**

**Art. 6** <sup>1</sup>Riservato il diritto di opposizione, contro le decisioni in materia di prestazioni assicurative è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

<sup>2</sup>La procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni è stabilita dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.

**b) Tribunale arbitrale**

**Art. 7** La composizione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione

<sup>1</sup> Nota marginale modificata dalla L. 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L. 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.

<sup>3</sup> Cpv. abrogato dalla L. 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.

contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968<sup>4</sup>, previsto dall'articolo 25 della legge federale sull'assicurazione malattie e dall'articolo 57 LAINF.<sup>5</sup>

#### Norme penali

**Art. 8** <sup>1</sup>Nel caso di delitti previsti dall'articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti dell'inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell'articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5000.--. La decisione spetta al dipartimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>...<sup>7</sup>

#### Obbligo del segreto (art. 102 LAINF)

**Art. 9** Le persone alle quali è affidata l'esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d'ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

#### Autorità competente

**Art. 10** Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da questa legge.

#### Norme abrogative e finali

##### a) Abrogazioni

**Art. 11** Sono abrogati:

- a) la legge che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura del 6 novembre 1956;
- b) gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968.

##### b) Modificazioni

**Art. 12** ...<sup>8</sup>

##### c) Entrata in vigore

**Art. 13** <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>La presente legge entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1984, dopo l'approvazione del Consiglio federale<sup>9</sup> ai sensi dell'articolo 108 cpv. 2 della LAINF.

Pubblicata nel BU **1984**, 227.

---

<sup>4</sup> Adesso regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998.

<sup>5</sup> Adesso art. 89 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal).

<sup>6</sup> Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004, 388.

<sup>7</sup> Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2002, 131.

<sup>8</sup> Vedi BU 1984, 228.

<sup>9</sup> Approvazione federale: 6 settembre 1984.